

RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

RP1 - HERA-AFFIDAMENTI GRUPPI MISURA GAS/TERMINI DI PAGAMENTO

Provvedimento n. 25918

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante *“Modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”*;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs.n.192/2012, secondo cui *“Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”*.

VISTO, altresì, l'art. 4, comma 3 del medesimo Decreto Legislativo che stabilisce che *“termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”*;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante *“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”*, il cui art. 9, comma 3 bis recita: *“Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica”*;

VISTA la segnalazione del 24 aprile 2014, integrata a più riprese, da ultimo il 1° febbraio 2016, fatta pervenire da parte della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e affine (di seguito, ANIMA), avente ad oggetto i termini di pagamento previsti nei capitolati speciali di appalto predisposti da società operanti nell'ambito dei servizi pubblici e, in particolare, da HERA S.p.A. (di seguito, HERA);

VISTE la richiesta di informazioni inviata ad ANIMA in data 30 giugno 2015 e la relativa risposta pervenuta in data 27 luglio 2015, nonché le informazioni fornite dalla stessa ANIMA nel corso dell'audizione del 20 gennaio 2016;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione agli atti, risulta che HERA, perlomeno a partire dal 21 novembre 2013, ha in più occasioni predisposto documentazione relativa a procedure di gara per la fornitura di servizi e prodotti funzionali all'attività di distribuzione del gas, in cui, nella sezione dedicata ai pagamenti, compare la previsione secondo cui i termini per i pagamenti *“sono fissati a 120 giorni dalla fattura fine mese”*;

CONSIDERATO che, con comunicazione del 19 dicembre 2013, ANIMA ha invitato HERA a conformarsi alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 192/2012 sui termini dei pagamento nelle transazioni commerciali;

CONSIDERATO che, a seguito di tale comunicazione, nella documentazione relativa alle procedure di affidamento bandite da HERA la previsione relativa alle condizioni di pagamento recita: *“i pagamenti delle fatture sono fissati a 120 giorni fine mese dalla data della fattura. Si prende espressamente atto che tale termine è significativamente inferiore al termine che si riscontra nella prassi esistente in materia di pagamenti da parte di soggetti pubblici, pari a 180 giorni”*;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione agli atti, i medesimi termini di pagamento di 120 giorni *“dalla fattura fine mese”* sono riportati nei contratti predisposti da HERA a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;

CONSIDERATO il posizionamento di HERA nel settore della distribuzione del gas;

CONSIDERATO che, per il tramite dell'Associazione costruttori italiani strumenti di misura (di seguito, ACISM), aderiscono ad ANIMA imprese fornitrici di misuratori per il gas che dispongono di un numero di dipendenti che va da 20 a circa 140;

CONSIDERATO che le descritte condotte si prestano garantire ad HERA possibili vantaggi competitivi nei confronti dei propri concorrenti anche potenziali, nonché ad avere un impatto sulle capacità competitive delle imprese attive nella fornitura di misuratori per il gas;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 *bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è chiamata a sanzionare le violazioni diffuse e reiterate della disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, mediante l'attivazione dei propri poteri istruttori per procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTO che le descritte condotte di HERA potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato nella fattispecie della violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

VISTI gli atti del procedimento;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 e dell'articolo 14, della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nei confronti della società HERA S.p.A.;
- b) la fissazione di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei legali rappresentanti delle Parti, del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Squillante;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persona da esse delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2016.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchietti

p. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
